

Edizione di venerdì 13 Dicembre 2019

CRISI D'IMPRESA

L'esdebitazione tra vecchia e nuova normativa

di **Roberto Giacalone**

IVA

Deposito Iva e ingresso virtuale dei beni: aspetti sanzionatori

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Credito R&S: work for equity e spese di trasferta del commissionario

di **Debora Reverberi**

IVA

La cessione delle autovetture: la disciplina ai fini Iva – I° parte

di **Luca Caramaschi**

IMPOSTE INDIRETTE

Rimborso dell'imposta di registro per risoluzione anticipata

di **Laura Mazzola**

RASSEGNA RIVISTE

I diritti amministrativi dei soci cooperatori di cooperativa: il diritto di voto in assemblea

di **Romano Mosconi**

CRISI D'IMPRESA

L'esdebitazione tra vecchia e nuova normativa

di **Roberto Giacalone**

L'esdebitazione è quell'istituto giuridico che permette al debitore, ritornato *in bonis*, di liberarsi dal pagamento dei debiti rimasti insoddisfatti, limitando gli effetti della liquidazione al patrimonio posseduto al momento dell'escussione. Normativamente, questo istituto viene regolamentato dagli [articoli 142 - 144 L.F.](#) e dall'[articolo 14-terdecies L. 3/2012](#).

La *ratio* dell'esdebitazione è quella di consentire il **recupero economico e sociale del debitore**, sia esso imprenditore che consumatore, il cui **re-inserimento nel tessuto economico verrebbe ostacolato** dai vincoli stabiliti dall'[articolo 2740, comma 1 cod. civ.](#) Se il debitore, infatti, non può liberarsi dei debiti rimasti insoddisfatti, per lui rimane il **rischio di rimanere vincolato all'obbligazione illimitatamente** con i suoi redditi e beni futuri.

L'applicazione concreta dell'istituto di **discharge**, la cui **iniziativa è demandata esclusivamente al debitore**, trova una specifica collocazione sia nel perimetro concorsuale (fallimento, liquidazione del patrimonio), sia in un più ampio **accordo privatistico tra creditori e debitori**.

La verifica dell'esistenza dei **requisiti di ammissibilità alla procedura** ([articolo 142 L.F.](#)), viene demandata al giudice che, con rito camerale e verificate le condizioni poste dalla legge, dichiara **inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente**.

Nel nuovo CCI, all'esdebitazione viene riservato il **Capo X del Titolo V**, che fornisce una serie di disposizioni che riguardano sia la **liquidazione giudiziale** sia quella **controllata** ([articolo 278-283 CCI](#)).

Alcune delle più importanti novità riguardano:

- l'introduzione del limite di **due esdebitazioni** complessive per tutte le categorie di debitori ([articolo 280 comma 1 CCI](#));
- l'introduzione dell'**esdebitazione di diritto** ([articolo 282, comma 1 CCI](#)), istituto automatico e riservato soltanto al debitore sovraindebitato;
- l'indicazione del **termine massimo** per ottenere il beneficio previsto in tre anni dalla data di apertura della liquidazione. Se, però, il debitore **manifesta tempestivamente il suo stato di insolvenza** ([articolo 24 CCI](#)), **può accedere alle misure premiali** previste dalla norma ([articolo 25 CCI](#)) e può ridurre l'arco temporale di accesso al beneficio fino a 2 anni dall'apertura della procedura.

Innovativa è l'**esdebitazione totale del debitore consumatore**, prevista dall'[articolo 283 CCI](#); è

l'ipotesi in cui il debitore meritevole **non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità nemmeno futura**, è fruibile soltanto una volta e abbraccia un **arco temporale di 4 anni**, durante i quali, attraverso le eventuali **utilità rilevanti** acquisite, è **realizzabile il soddisfacimento dei creditori nella misura non inferiore al 10%**.

Con tale meccanismo **viene meno il vincolo previsto dall'[articolo 142 L.F.](#)**, che prevede come condizione necessaria la **soddisfazione almeno parziale dei debiti concorsuali**.

Infine, una delle **maggiori novità introdotte dal D.L. 14/2019 in tema di esdebitazione**, è quella di dare la possibilità di accedere all'istituto anche alle società, sia di persone che di capitali (**[articolo 278, commi 3-5 CCI](#)**).

In questo caso, tenendo conto della natura giuridica, i **presupposti della meritevolezza** vengono valutati dal giudice nei **confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti**, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita **l'apertura di una procedura liquidatoria**.

L'esdebitazione delle società è strettamente collegata alla nozione di **continuità**, e si basa sulla **valutazione del complesso aziendale**, che seppur svuotato dei propri *assets* strategici, è comunque rappresentativo di un **valore economico spendibile nel mercato**.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Deposito Iva e ingresso virtuale dei beni: aspetti sanzionatori

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

La Corte di Cassazione con l'[ordinanza 18.10.2019, n. 26649](#) torna a trattare il tema dell'immissione "virtuale" della merce nel deposito fiscale ai fini Iva.

In particolare, gli Ermellini sono stati chiamati a dirimere una controversia tra un contribuente e l'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto un **avviso di accertamento emesso a seguito della ripresa di Iva all'importazione**; era stata mossa una contestazione in relazione all'indebito **utilizzo del meccanismo del reverse charge previsto dalla disciplina del deposito fiscale Iva**.

Ricordiamo che l'[articolo-50 bis D.L. 331/1993](#) prevede che possono essere **effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni**:

- gli **acquisti intracomunitari di beni** eseguiti mediante introduzione in un **deposito Iva**;
- le **operazioni di immissione in libera pratica** di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'[articolo 14-bis Regolamento \(CEE\) 2454/93](#) della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'[articolo 90](#) del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al **P.R. 43/1973** (si veda anche **nota 148047/RU/2012**);
- le **cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva**;
- le **cessioni di beni custoditi in un deposito Iva**;
- le **cessioni intracomunitarie di beni** estratti da un deposito Iva con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
- le **cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea**;
- le **prestazioni di servizi**, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a **beni custoditi in un deposito Iva**, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
- il **trasferimento dei beni in altro deposito Iva**.

In occasione dell'**estrazione dei beni** introdotti nel deposito Iva, ai sensi del **comma 4, lettera b)**, l'imposta è dovuta dal soggetto che estrae gli stessi, a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), previa prestazione di idonea garanzia.

Nel caso di specie, l'importatore (destinatario dell'avviso di accertamento) aveva provveduto all'immissione **solo virtuale della merce** nel deposito fiscale, vale a dire mediante la loro iscrizione nel registro di magazzino del depositario; secondo la CTR (e prima ancora dalla CTP), risultando provato **l'utilizzo del sistema dell'autofatturazione da parte del contribuente**, che pur aveva irregolarmente fruito del deposito Iva senza immissione reale (mancato ingresso fisico della merce), **decade il diritto dell'Agenzia a pretendere sia il pagamento dell'imposta** (assolta tramite *reverse charge*), **che delle sanzioni** pretese dall'Ufficio.

Di diverso avviso è invece l'Agenzia delle entrate che propone ricorso in Cassazione: l'Amministrazione finanziaria ritiene che, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia Ue nella [causa C-272/13](#) (sentenza Equoland), la mancata osservanza dell'obbligo di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito Iva, seppur qualificato come **adempimento di carattere formale**, comporta che l'imposta, nel caso di specie, avrebbe dovuto **essere versata al momento dell'importazione**. Dal momento in cui la stessa è stata **assolta all'atto dell'estrazione virtuale dei beni** dal deposito, mediante il meccanismo dell'inversione contabile, ne consegue un **pagamento tardivo dell'imposta che comporta irrogazione di sanzione**.

La Cassazione, con l'ordinanza in commento, **ha accolto il ricorso** dell'Amministrazione finanziaria; in sintesi, secondo i giudici di legittimità, la sentenza impugnata, nell'accogliere integralmente il ricorso della contribuente, ha dunque tralasciato di considerare che in caso di utilizzo del deposito fiscale ai fini Iva con immissione solo virtuale della merce in deposito, **non viene meno l'applicazione del sistema sanzionatorio per l'irregolare utilizzo del deposito stesso**.

Sul punto ricordiamo che l'Agenzia si era già espressa su una simile fattispecie con la [circolare 12/E/2015](#): in ottemperanza ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, nei casi analoghi in fatto e in diritto a quello esaminato, **non è necessario procedere alla richiesta dell'imposta già assolta mediante *reverse charge*** a condizione, da **accertare caso per caso**, che **non sussista evasione o tentativo di evasione**.

Resta ferma l'**applicazione delle sanzioni**, determinate nel rispetto del **principio di proporzionalità, modulato in base al tempo intercorrente** tra l'omesso versamento Iva in sede di importazione e l'applicazione dell'imposta tramite inversione contabile, nel rispetto del dettato normativo dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

Seminario di mezza giornata

**LA NUOVA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI, LA FRODE FISCALE,
IL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ 231/2001**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Credito R&S: work for equity e spese di trasferta del commissionario

di Debora Reverberi

Nella giornata di ieri sono giunti **due nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in materia di credito d'imposta R&S**, di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii.

Con la [risposta all'interpello n. 516 del 12.12.2019](#) l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata **sull'ammissibilità di importi riconosciuti da un'impresa all'amministratore e ai soci, in qualità di consulenti "esterni", a titolo di corrispettivo per attività di R&S svolta a favore del committente, nella particolare fattispecie del cosiddetto "work for equity".**

Il caso riguarda una **start up innovativa**, di cui al D.L. 179/2012, **che si è avvalsa della facoltà di remunerare i soci-collaboratori "esterni" e l'amministratore**, in riferimento all'attività posta in essere nell'ambito di un progetto di sviluppo sperimentale del periodo d'imposta 2018, **oltre che in denaro, attraverso l'assegnazione di quote di capitale sociale di nuova emissione.**

L'istante ha in particolare remunerato parzialmente l'attività svolta dall'amministratore e dai soci con **aumento di capitale a pagamento liberato mediante compensazione di un credito, maturato per effetto delle prestazioni d'opera, con il debito di sottoscrizione.**

La modalità di remunerazione ha previsto in sostanza la trasformazione del credito vantato dai prestatori d'opera in equity con un rapporto di 1 a 10 tra il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale e il valore economico dello stesso.

Il quesito verte dunque sulla **valutazione di ammissibilità di un costo sostenuto dall'impresa per prestazioni rese dai soci, il cui debito si convertirà in capitale di rischio** alla rinuncia del credito.

Richiamando un principio generale sancito all'interno della [circolare Ade 10/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate esamina l'operazione sotto il profilo sostanziale, ricordando che **la corretta interpretazione della disciplina agevolativa del credito d'imposta R&S deve essere ispirata alla salvaguardia:**

- della natura di incentivo;
- della finalità di stimolare gli investimenti in R&S;
- dell'adeguato controllo dell'utilizzo dello strumento.

Questi principi legittimano la disapplicazione delle ordinarie regole applicabili in sede di determinazione del reddito d'impresa, qualora in contrasto con la funzione dell'incentivo o in caso generino disparità di trattamento tra contribuenti.

La conclusione a cui giunge l'Agenzia delle entrate è dunque quella di inammissibilità dei costi relativi ad un apporto di lavoro che si trasformerà in equity con la rinuncia del credito dai soci e che verrà remunerato se e quando la società conseguirà profitti.

I costi remunerati ricorrendo al "work for equity" non sono dunque ammissibili al credito d'imposta R&S in quanto non effettivamente sostenuti dall'impresa, indipendentemente dalla circostanza che costituiscano un costo ai fini Ires.

Con la successiva [risposta all'interpello n. 520 del 12.12.2019](#) l'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dell'ammissibilità, fra i costi *extra-muros* per contratti di ricerca, delle spese di trasferta anticipate dal commissionario in nome e per conto del committente.

L'istante ha commissionato nel periodo d'imposta 2018 lo svolgimento di attività di R&S ad un lavoratore autonomo in base ad un contratto di ricerca che prevedeva il rimborso di tutte le spese per viaggi e alloggi documentate e fiscalmente regolari.

L'attività di ricerca svolta da un professionista in totale autonomia di mezzi ed organizzazione, in base alla [circolare Ade 5/E/2016](#), rientrano nella categoria di costi ammissibili di ricerca *extra-muros* dell'[articolo 3, comma 6, lettera c\), D.L. 145/2013](#).

I contratti di ricerca *extra-muros*, ai fini dell'ammissibilità del corrispettivo, devono contenere:

- l'impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di R&S ammissibili al credito d'imposta;
- la previsione che l'effettivo beneficiario degli eventuali risultati sia l'impresa committente.

In relazione ai costi eleggibili la citata [circolare AdE 5/E/2016](#) contiene il rimando alla circolare AdE 51/E/2011 in materia di "credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca", di cui all'[art. 1, D.L. 70/2011](#), precisando che i costi di ricerca contrattuali sono ammissibili purché:

- i costi siano sostenuti in misura congrua e pertinente;
- i risultati della ricerca siano acquisiti nell'ambito di operazioni a normali condizioni di mercato e prive di elementi di collusione.

Da quanto sopra deriva la sola ammissibilità di costi di ricerca contrattuali il cui pagamento assuma carattere di corrispettivo, nel rispetto del principio di competenza dell'[articolo 109, Tuir](#) e della congruità degli oneri.

In conclusione l'Agenzia delle entrate ritiene che il **rimborso delle spese di trasferta contrattualmente previsto sia ammissibile al credito d'imposta R&S alle seguenti condizioni:**

- le spese siano **strumentali** allo svolgimento di attività di R&S;
- le spese siano di **competenza del periodo d'imposta** in cui è stata svolta attività R&S;
- le spese siano di **entità congrua** rispetto all'attività di R&S.

Nel caso esaminato **l'Amministrazione finanziaria non ha ravvisato**, nella documentazione prodotta dall'istante, **un diretto collegamento tra viaggi e alloggi e attività di R&S**, precisando che **la strumentalità sia elemento di carattere fattuale che non può essere oggetto di istanza di interpello**.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO
E IL COLLEGATO FISCALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

La cessione delle autovetture: la disciplina ai fini Iva – I° parte

di Luca Caramaschi

In tema di cessione dell'**autovettura**, complessa è la disciplina riguardante il **trattamento Iva del corrispettivo di cessione**. L'analisi del trattamento Iva nella cessione del veicolo va distinto tra:

- **prima cessione**, ossia la cessione da parte del soggetto che aveva in precedenza acquistato il veicolo nuovo. Tale situazione generalmente non crea grossi problemi, in quanto basta verificare quando l'autovettura è stata acquistata (e quindi verificare il **regime di detrazione applicato in acquisto**); anche in relazione a questo aspetto, comunque, non mancano alcune complicazioni da gestire.
- **seconda cessione** dell'autovettura, ossia la cessione da parte di un contribuente che aveva acquistato un veicolo usato. Tale fattispecie crea molti più **dubbi applicativi**.

Nell'ordinamento interno la disciplina generale relativa all'acquisto e alla cessione di veicoli stradali a motore è, a già a partire dal lontano 28 giugno 2007, contenuta in due disposizioni ben definite:

- [l'articolo 19-bis1, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) per quanto riguarda le ipotesi di **acquisizione** (acquisto, noleggio e leasing);
- [l'articolo 13, comma 3, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) per quanto riguarda le **cessioni**.

Con riferimento alla misura della detrazione, la prima norma richiamata forfettizza l'uso aziendale o professionale dell'autovettura nella **misura del 40%**.

È, invece, la seconda disposizione – riferibile a tutti i beni a detrazione limitata (e non solo ai veicoli) – a stabilire che:

*“Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata **moltiplicando per la percentuale detraibile** ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.*

Come precisato dall'Agenzia delle entrate nel paragrafo 5 della [circolare AdE 55/E/2007](#), viene quindi sancito, anche nell'ordinamento interno, il **principio** “*insito nel sistema comune dell'Iva e richiamato dalla giurisprudenza comunitaria (si veda Corte Giustizia Ue sentenza 4 ottobre 1995 causa C-291/92)*” definito “**di simmetria**” che comporta l'assoggettamento ad Iva del 40% del **corrispettivo di cessione**.

Seppur ad oggi non siano così più numerose le autovetture acquistate precedentemente al 28 giugno 2007, vale la pena in questa sede ricordare – seppur in forma schematica – il trattamento riservato ai fini iva dal legislatore agli **acquisti di autovetture**, posto che lo stesso rileva ancora oggi in caso di **cessione di un'autovettura acquistata in quegli anni**.

Data	di 1° acquisto	1° cessione
acquisto		
Fino 31.12.2000	all'iva indetraibile al 100%	Esente articolo 10 punto 27-quinquies
Dal 01.01.2001 al 31.12.2005		

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Rimborso dell'imposta di registro per risoluzione anticipata

di **Laura Mazzola**

Nell'ipotesi di **risoluzione anticipata del contratto di locazione di durata pluriennale**, per il quale sia stata versato l'intero importo relativo all'imposta di registro sul corrispettivo pattuito, il contribuente ha diritto al **rimborso della parte dell'imposta relativa alle annualità successive** a quella in corso.

Così l'[articolo 17, comma 3, D.P.R. 131/1986](#) dispone il **diritto al rimborso del tributo** eventualmente versato con modalità anticipata.

Si evidenzia, infatti, che per i contratti con durata di più anni il contribuente può scegliere:

- di **pagare**, al momento della registrazione, **l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto**;
- di **versare l'imposta, anno per anno**, entro trenta giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Nella prima ipotesi, ossia se il contribuente sceglie di pagare per l'intera durata del contratto, è previsto uno "**sconto**", pari ad una **detrazione dall'imposta dovuta della metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità** ([articolo 5, nota I, Prima Parte della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986](#)).

Ipotizzando un canone di locazione mensile pari a 500,00 euro, relativo ad un contratto di locazione abitativo a canone libero (4 + 4), **l'imposta di registro dovuta per l'intera durata del contratto** è 480,00 euro (pari al 2% del canone totale previsto per i primi quattro anni) **diminuita di 7,68 euro** (pari allo 0,4% – metà del tasso di interesse in vigore dal 1° gennaio 2019 – moltiplicato per le quattro annualità). In definitiva l'imposta di registro per la **durata quadriennale del contratto** è pari a **472,00 euro, arrotondata all'unità di euro per difetto**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 23/2011](#).

Se il contratto dovesse essere risolto prima del compimento delle quattro annualità, spetta il **rimborso dell'importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la risoluzione anticipata**.

Così, ponendo l'ipotesi in cui il contratto analizzato in precedenza sia **risolto durante il secondo anno**, il rimborso spetta per **due annualità** (la terza e la quarta).

In particolare, il rimborso è pari a 240,00 euro, dato dall'importo dell'imposta diviso per le

annualità anticipate e moltiplicato per quelle rimanenti (480,00 : 4 x 2).

Il rimborso dell'imposta di registro può essere richiesto, ai sensi dell'[articolo 77, comma 1, D.Lgs. 131/1986](#), **entro tre anni dal giorno della risoluzione**, presentando l'**istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate** che ha eseguito la registrazione, ovvero inviando la medesima istanza a mezzo **plico raccomandato**, senza busta, con avviso di ricevimento.

L'Agenzia delle entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo le stesse modalità previste per i **rimborsi delle imposte dirette** (accredito su conto corrente, contanti alle Poste o vaglia cambiario della Banca d'Italia).

Ai fini dell'**accredito su conto corrente bancario o postale**, il contribuente può farne richiesta utilizzando l'**apposito modello**, indicando i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso.

Per ragioni che attengono alla **sicurezza dei dati**, la richiesta di accredito può essere effettuata:

- **comunicando le proprie coordinate bancarie direttamente on-line**, tramite una specifica applicazione;
- **presentando l'apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate**, esibendo un documento d'identità in corso di validità, la cui fotocopia andrà allegata al modello.

Seminario di specializzazione

**IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE,
FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA**

Scopri le sedi in programmazione >

RASSEGNA RIVISTE

I diritti amministrativi dei soci cooperatori di cooperativa: il diritto di voto in assemblea

di **Romano Mosconi**

Articolo tratto da "Cooperative e dintorni n. 23/2019?"

L'articolo 2538, cod. civ., disciplina le modalità di voto all'interno delle cooperative e, articolandosi in 6 commi, esamina tutte le diverse possibilità nelle quali si può articolare un'assemblea di soci. Nello studio che segue, però, verranno presi in esame solamente i commi dal 2 al 4, in quanto ritenuti esaustivi per l'esame della problematica del voto capitaro e del voto plurimo attribuiti ai soli soci cooperatori, che, nella presente sede, ci si propone di affrontare. Il principio del voto capitaro rappresenta un caposaldo della cooperazione mutualistica, pur tuttavia, tale principio trova una serie di deroghe che appare opportuno esaminare, trasferendo l'enunciato legislativo in esempi numerici, al fine di una corretta comprensione della norma, ma anche per evitare di incorrere in improprie interpretazioni della stessa. Nello specifico, nel presente lavoro si eviterà di parlare dei soci finanziatori o sovventori o possessori di azioni di partecipazione cooperativa, limitando il nostro esame ai soli soci cooperatori che, partecipando direttamente e integralmente allo scopo mutualistico, si vedono attribuire un voto plurimo. Ulteriormente, non si effettuerà alcuna specifica fra cooperative che seguono le disposizioni previste per le Srl e quelle che seguono le norme delle Spa, ritenendo che, trattandosi di problematiche riferite all'espressione del voto in assemblea, queste siano riferibili a entrambe le 2 tipologie, tenendo conto delle specifiche che di seguito verranno date. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

[**Segue il SOMMARIO di "Cooperative e dintorni n. 23/2019?"**](#)

La disciplina delle cooperative

I diritti amministrativi dei soci cooperatori di cooperativa: il diritto di voto in assemblea di
Romano Mosconi

L'attività del commissario liquidatore nello scioglimento per atto dell'autorità e nella
liquidazione coatta amministrativa – parte II di Laura Iacone

Le cooperative di lavoro

L'inalterata attualità della L. 142/2001 di Sebastiano Patanè

Amministratore con rapporto di lavoro subordinato: una lunga e travagliata vicenda di Marco Bellumore

Le cooperative sociali

Anche le cooperative sociali devono redigere il bilancio sociale – parte II di Enrico Maria Lovaglio

La società cooperativa nel mondo

Il sistema cooperativo in Russia di Valerio Mosconi

Gli enti mutualistici

Iscrizione delle società di mutuo soccorso nell'Albo delle società cooperative di Alessandro Nagni



COOPERATIVE E DINTORNI

La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4% anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



ABBONATI ORA